FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

COMUNICATO UFFICIALE N. 1019 - ROMA 17/06/2022

Il Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Baseball Softball , Dott. Silvano Filippi, nella seduta del 17/06/2022 ha omologato le gare di seguito indicate ed ha adottato le delibere ed i provvedimenti che integralmente si riportano

Serie A Baseball 2022

A) Risultati gare

2^ Fase - Poule Scudetto Girone A1			**Giornata 08**	
				Risultati gare
11/06/2022	B00SACAA0812-2022	CAMEC COLLECCHIO	NETTUNO 1945	9 - 0
Luis José Salazar | Christian Zannoni | Andrea Maestri | Chiara Galliani | Federico Delorenzi | Marco Alinovi				
Omologazione sospesa con C.U. 1018 del 14.06.2022 - Delibera nel presente C.U.				

B) Classifiche

2^ Fase - Poule Scudetto Girone A1

Classifiche	Team Label	PG	PV	PP	PAR	PER(%)	GB
1	PARMACLIMA	7	5	2	0	.714	0
1	SAN MARINO	9	6	3	0	.667	0
3	CAMEC COLLECCHIO	7	3	4	0	.429	2
4	NETTUNO 1945	9	2	7	0	.222	4

C) Provvedimenti disciplinari

STAFF

Gara: B00SACAA0812-2022

INTERDIZIONE Da data 2022-06-17 A data 2022-07-04 Baldazzi Massimo (12245 - A.S.D. NETTUNO B.C. 1945) vedi delibera

SOCIETÀ

Gara: B00SACAA0812-2022

AMMENDA 200EUR alla società 12245 - A.S.D. NETTUNO B.C. 1945 vedi delibera

D) Delibere

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

OGGETTO: Riserva scritta presentata dalla società Collecchio B.C. relativamente alla gara disputata in data 11 giugno 2022 sul campo di Collecchio, avente sigla B00SACAA0812 tra la società ricorrente ed il Nettuno 1945, conclusa con il risultato: Collecchio 5 – Nettuno 11.

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

PREMESSA

Il COLLECCHIO BASEBALL CLUB ha presentato riserva scritta contestando il risultato della gara B00SACAA0812 disputata il giorno 11/06/22, vinta dal Nettuno 1945 con il punteggio di 11 a 5, ipotizzando che il giocatore CAMILO DARLIN, tesserato per la prima volta nel 2020, non disponesse dello status di AFI. L'irregolarità, secondo la società istante, discenderebbe dal fatto che il giocatore in questione ha sostituito nella posizione di lanciatore il partente Pecci Federico.

Per l'effetto la ricorrente ha chiesto fosse verificata la condizione dell'atleta medesimo e, nel caso in cui lo stesso risultasse NON AFI, l'adozione delle conseguenti determinazioni, essendo a quel punto violate le disposizioni sull'attività agonistica per l'anno corrente in materia di giocatori AFI.

Verificato il rispetto degli incombenti prodromici all'instaurazione del giudizio da parte della ricorrente (versamento contributo per l'accesso alla procedura e comunicazione alla controparte) è stata fissata la data per la decisione per il 18 giugno 2022, con l'invito notificato alle società a proporre entro i due giorni precedenti, ai sensi dell'art. 41 del Reg. Giust., memorie e/o documenti.

La società Nettuno ha replicato con una memoria nella quale afferma che il giocatore di cui si controverte è stato tesserato nella stagione corrente dopo due precedenti tesseramenti nelle stagioni precedenti. Essendo quindi al terzo tesseramento, ed avendo lo stesso meno di 23 anni, secondo la società resistente, egli, a tenore di quanto dispone la normativa federale (Disposizioni Attività Agonistica) al capitolo sul tesseramento, e segnatamente al §1.2, avrebbe acquisito lo status di AFI.

Il Collecchio non ha prodotto alcuna altra memoria.

Decorsi i termini assegnati, e non occorrendo ulteriori verifiche, la causa è, quindi, pronta per la decisione, originariamente fissata per domani 18 giugno e che, per motivi di opportunità, si ritiene di anticipare – come da espressa riserva comunicata alle società in sede istruttoria – ad oggi, in considerazione dell'esigenza di fare chiarezza sulla controversa posizione del giocatore oggetto del ricorso, evitando l'insorgenza di ulteriori potenziali contenziosi derivanti dal suo futuro impiego.

DECISIONE

Oggetto della riserva scritta proposta dal Collecchio è la posizione del giocatore ritenuto non ancora in possesso dei requisiti per poter essere schierato come AFI.

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

Preso atto delle posizioni espresse dalle rispettive parti, sono stati avviati accertamenti presso gli uffici federali onde verificare, innanzitutto, quale sia lo status con cui l'atleta in narrativa sia stato tesserato. Si è così accertato in primo luogo che CAMILO NUNEZ DARLIN NICOLAS, nato il 17.11.1999, è stato tesserato come "NON AFI".

Di particolare interesse ai fini dell'odierna vicenda è invero la documentazione relativa al tesseramento prodotta dal Nettuno. Nel dettaglio contabile del versamento di 791,5 euro effettuato il 28 gennaio 2022 vengono infatti indicate dal Nettuno le somme da attribuire a svariati tesseramenti di propri giocatori. Orbene, quanto al tesseramento del giocatore CAMILO NUNEZ viene indicato "Tesseramento NON AFI Serie A Baseball", con deduzione di 250 euro, somma per l'appunto maggiorata rispetto ai 26,5 euro richiesti per il tesseramento di un atleta AFI.

In altri termini è stata la stessa società Nettuno ad aver considerato non percorribile il tesseramento con atleta AFI del giocatore in questione, consapevolezza che si inferisce dalla evidenza restituita dalla citata documentazione.

Non può quindi essere apprezzata favorevolmente la tesi difensiva con la quale si propone una interpretazione della disciplina in tema di status dei giocatori di formazione italiana secondo cui i requisiti per poter essere considerati come tali scatterebbero già al momento del terzo tesseramento.

Né, prima ancora, v'è ragione di impegnarsi a stabilire quale debba essere l'assetto ermeneutico alla cui stregua scrutinare la maturazione delle condizioni che consentono il tesseramento come atleti di formazione italiana, atteso che nel caso di specie tale esigenza viene assorbita e superata dalla constatazione che il giocatore CAMILO NUNEZ è stato tesserato, e su richiesta della società Nettuno direttamente interessata, come NON AFI.

Oggetto del contendere non è quindi quale sia il presupposto per acquisire lo status di AFI, ma la circostanza, incontestabile, che il giocatore CAMILO NUNEZ è tesserato come NON AFI in ossequio a quanto richiesto dalla società Nettuno. La quale non può oggi pretendere che l'affidamento da essa stessa ingenerato possa essere sovvertito da argomentazioni che non sono mai state in precedenza sostenute. Anche perché, e non è circostanza marginale, non risulta che il Nettuno abbia mai chiesto alla Federazione di modificare lo status del giocatore. Se lo avesse fatto potrebbe oggi quantomeno invocare la propria buona fede. L'aver invece schierato il giocatore CAMILO NUNEZ indicando sul roster una qualifica diversa da quella effettivamente posseduta rappresenta un comportamento scientemente contrastante con l'immanente dovere di correttezza che rappresenta un cardine fondamentale dell'ordinamento in generale, e che assume un valore ancor più pregnante negli ambiti delle competizioni sportive. Del che si terrà conto nella parte dispositiva della presente delibera.

L'odierna vicenda va insomma regolata in assonanza al principio *nemo potest venire contra factum proprium*, che in giurisprudenza viene declinato valorizzando i comportamenti coerenti e non contraddittori, di talché si richiede alla parte che intende far valere un diritto di non porsi in contraddizione con comportamenti da essa stessa assunti in precedenza.

Se, in definitiva, il Nettuno riteneva che l'atleta in menzione disponesse dei requisiti per poter essere schierato come AFI, ammesso e non concesso che tali condizioni effettivamente ricorressero, avrebbe dovuto promuovere una istanza di correzione presso gli uffici federali competenti prima di impiegarlo con uno status diverso da quello che la società stessa aveva indicato, pagando peraltro una somma dieci volte superiore a quella richiesta per il tesseramento degli atleti di formazione italiana.

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 ROMA
Tel. 06 32297201 - Fax 06 01902684
P. IVA 01383101001

Per tutti questi motivi

La riserva scritta presentata dal Collecchio è fondata e deve trovare accoglimento, e per l'effetto si dispone che la gara Collecchio - Nettuno con sigla B00SACAA0812, conclusa con il risultato Collecchio 5 – Nettuno 11, sia omologata con il risultato Collecchio 9 – Nettuno 0.

- Con restituzione del contributo di euro 100 versato per l'accesso alla procedura alla società Collecchio.

Con i seguenti ulteriori provvedimenti:

- Ammenda di euro 200,00 alla società Nettuno per la responsabilità derivante dall'aver attestato, contrariamente al vero e, soprattutto, contrariamente a quanto dalla società medesima richiesto all'atto del tesseramento, che il giocatore CAMILO NUNEZ era in possesso di uno status AFI.

- Interdizione fino al 4 luglio 2022 di BALDAZZI Massimo, (unico) dirigente accompagnatore della società Nettuno, responsabile dell'indicazione sul roster della società Nettuno presentato agli arbitri ed allo scambio con l'altra società dell'indicazione, contraria al vero, dello status di AFI di un proprio giocatore.

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dott. Silvano Filippi